

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2023-2024.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2023-2024, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo del prelievo specificatamente indicati nell'Allegato A, alla presente deliberazione;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2023-2024, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi delle specie Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo specificatamente indicati nell'Allegato B, alla presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo stabilito, per ciascuna delle specie in oggetto, anteriormente alla data di termine del prelievo prevista;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti / prescrizioni / indicazioni emanati a livello nazionale.
5. che al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministero per la Transizione Ecologica, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie oggetto della presente deroga;
6. che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 36 della L.R. n. 7/1995.
7. di dare atto, inoltre, che la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.
8. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- Legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea”;
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali;
- D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
- Legge 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
- Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
- Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
- D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008;
- D.G.R. N. 1661/2020 – Intesa Stato Regioni Province autonome 28 novembre 2019 DPR n. 357/97 L.R. n.6/2007. Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015.

- D.D. della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019.

Motivazione

Premesso che:

- le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare importanza nelle Marche, data la rilevante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- l'entità dei suddetti danni, ed in particolare quelli ascrivibili all'avifauna protetta e non cacciabile, tra cui figurano specie come lo Storno, il Piccione di città e la Tortora dal collare, è tale da determinare situazioni di criticità a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio;

La Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e dopo aver richiesto parere all'ISPRA, a seguito di un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, può autorizzare il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- le specie che formano oggetto di prelievo;
- i mezzi di prelievo autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- i soggetti autorizzati al prelievo;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- il monitoraggio e i controlli che saranno effettuati.

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
 - al comma 6 bis, che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Considerata, inoltre, per la specie Storno la seguente bibliografia aggiornata:

- "Keller V., Herrando S., Vorisek P., Franch M., Kipson M., Milanese P., Marti D., Anton M., Klanova A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G. & Foppen R.P.B., 2020. *European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona*" che attesta un trend in diminuzione per le popolazioni europee occidentali, positivo per quelle centrali ed orientali e un trend complessivo per le popolazioni nidificanti in Europa: positivo con change index pari a + 0.5.
- "Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. *Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020*" che attesta per l'Italia una variazione media annuale \pm ES (%) = 0.03 (\pm 0.22) e un andamento 2020/2022 stabile e uno stato di conservazione favorevole (Lista Rossa: LC).
- "Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2021. *Marche – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020*" che attesta per le Marche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

una variazione media annuale \pm ES: 5.84 ± 2.11 e un andamento 2020/2022 valutabile in incremento moderato.

Richiamata la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare:

- l'art. 1 che stabilisce che "la presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";
- l'art. 2 che definisce che "le deroghe di cui all'articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all'accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE".

Richiamati, inoltre, i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo Storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011.

Il Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM ha trasmesso all'ISPRA con nota n. 0493142 del 28/04/2023 la richiesta di parere per l'esercizio del prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2023-2024 allegando le seguenti relazioni tecniche, che descrivono l'analisi dei danni causati dalle specie al patrimonio agricolo, la distribuzione territoriale dei danni in agricoltura, i prelievi delle specie nelle trascorse stagioni venatorie, i risultati delle attività di monitoraggio dei contingenti di Storno nelle Marche realizzata tra ottobre 2022 e febbraio 2023 e comunque qualsiasi informazione prevista dalla seguente normativa di settore:

- L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la Stagione Venatoria 2023-2024.
- L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(*Columba livia* var. domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2023-2024.

Considerato:

- che, alla luce dei dati evidenziati nei documenti inviati all'ISPRA con nota n. 0493142 del 28/04/2023, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare, prelevabili solamente in regime di deroga, rappresenta una condizione critica consolidata per le Marche nella serie storica considerata, finanche in crescita nell'ultimo anno (v. Piccione di città);
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito, in alcune realtà, a limitare i danni alle produzioni agricole;
- preso atto che, rispetto al totale dei danni registrati nel sessennio 2016-2022, gli eventi di danneggiamento verificatisi anche in presenza di strumenti di dissuasione a tutela delle colture, sono pari:
 - al 30% per lo Storno;
 - al 50% per il Piccione di città;
 - al 35% per la Tortora dal collare.
- Preso atto che per la Regione Marche sussiste l'esigenza, nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010 ed in attuazione dell'art. 1 della LR 8/2007 e a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio puntualmente rilevate a livello locale (come da documenti inviati all'ISPRA con la richiamata nota n. 0493142 del 28/04/2023), di consentire anche per la presente stagione forme di prelievo in deroga per la specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.
- Ritenuto, nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate, di dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti.
- Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata, oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti, anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni.

L'ISPRA con parere n. 0028673 del 26/05/2023 ha dato riscontro alla nota della Regione Marche n. 0493142 del 28/04/2023 sulla "Proposta di Piano di prelievo dello



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Storno (*Sturnus vulgaris*) per la Stagione Venatoria 2023-2024”, dichiarando quanto segue:

“Allo stato attuale vista la documentazione fornita e considerando che le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art.9, par. 1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE), e tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;*
- della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l’utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo;*
- dell’ecologia e dello stato di conservazione dello Storno in Italia e in Europa;*
- che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolare in periodo autunnale;*
- che la documentazione presentata da codesta Amministrazione illustra che tali danni sono presenti nelle realtà territoriali della Regione Marche;*
- dei risultati positivi in termine di contenimento dei danni ottenuti negli anni precedenti mediante attuazione di provvedimenti analoghi a quello in oggetto;*
- che la Regione Marche ha effettuato nel 2022 un monitoraggio dello Storno sul suo territorio individuando 62 dormitori, stimando una popolazione di 217.000 individui e descrivendo l’andamento stagionale della specie;*
- che sono stati correttamente forniti i dati degli abbattimenti negli anni dal 2016 al 2022;*
- che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo di caccia previsto dal calendario venatorio nei soli ambiti territoriali a caccia programmata ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza;*
- che la Regione Marche, oltre ai tesserini venatori, si è dotata di un sistema informatico di controllo degli abbattimenti, che consente di monitorare gli individui abbattuti secondo tempistiche consone e tese ad interrompere il prelievo al raggiungimento della quota prevista;*

questo Istituto esprime parere favorevole all'applicazione del prelievo in deroga per il contenimento dei danni provocati dallo Storno richiesto per l'anno 2023, a condizione che vengano rispettate le condizioni di seguito riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, questo non dovrà superare le 20.000 unità (9% della popolazione stimata)..Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate a fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze.*
- Il prelievo potrà essere effettuato in tutti i Comuni dove sono stati registrati danni nel quinquennio 2017-2021 ... e nel periodo: 17 settembre-30 novembre, oltre ai giorni di apertura anticipata previsti dal calendario venatorio.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- *Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami di Storno, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura".*

L'ISPRA con parere n. 0030186 del 05/06/2023 ha dato riscontro alla nota della Regione Marche n. 0493142 del 28/04/2023 sulla "Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (*Columba livia* var. domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2023-2024", dichiarando quanto segue:

"Le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art. 9, par. 1, lettera a): "per prevenire gravi danni alle colture" della Direttiva 2009/147/CE). In sintesi si conviene:

- *sulle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;*
- *che le soluzioni alternative impiegabili per la limitazione degli asporti operati dai piccioni di città, identificabili nell'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi, si sono dimostrate non risolutive e con effetti concentrati solo nel breve periodo successivo all'impiego;*
- *che il provvedimento di deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire il verificarsi di gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolari alle coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo-oleaginose, cereali primaverili-estivi e stoppie;*
- *che, come indicato da codesta Amministrazione, va escluso il ricorso all'impiego di richiami vivi;*
- *che i danni sono registrati principalmente nelle realtà territoriali della Regione Marche specificamente indicate (Comuni) come riportato nella richiesta avanzata e che gli interventi in parola riguarderanno le tipologie colturali sopra indicate entro un margine di 100 m dai confini degli appezzamenti;*
- *che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo venatorio a far data dal 1° di settembre e sino al 31 gennaio 2024 ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza come meglio specificato nella nota istruttoria regionale;*
- *che l'intervento dovrà interessare un contingente massimo di 16.000 colombi e 15.000 tortore dal collare;*
- *che la Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App (XCaccia_TVE Marche) in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico. L'attività di prelievo potrà essere realizzata fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascuna specie esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App;*
- *che al raggiungimento del tetto massimo di capi consentito, la Regione provvederà a sospendere il prelievo in deroga.*

Pertanto, questo Istituto ritiene di subordinare l'espressione di un parere favorevole circa il piano di contenimento dei danni provocati dal Colombo di città e dalla Tortora dal collare per la stagione venatoria 2023/2024, al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

recepimento delle condizioni operative sopra riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili".

Ritenuto che le prescrizioni e le indicazioni di cui ai suesposti pareri dell'ISPRA relativamente ai contingenti massimi prelevabili e alle modalità e ai tempi di prelievo riferibili alle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare soddisfano l'esigenza della Regione Marche di limitare i danni causati da queste specie alle colture pur dovendo garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, ed in particolare che:

per lo Storno:

- il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio regionale non dovrà superare le 20.000 unità e 15 capi giornalieri per cacciatore fino ad un tetto massimo di prelievo stagionale di 100 capi/cacciatore;
- il prelievo sarà esercitato:
 - con il sistema dell'appostamento esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto (vigneto ed oliveto) anche rappresentate da nuclei produttivi vegetazionali sparsi escludendo da tale tipologia le singole piante in vaso e piante di dimensioni modeste interrate di recente o mancanti di frutti pendenti;
 - non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami di Storno, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;
 - nei comuni in cui i danni da Storno sono conclamati nel quinquennio 2017-2021 con un importo superiore a € 100,00/anno;
 - nei giorni di apertura anticipata della caccia 2, 3, 6, 9, 10 settembre 2023 dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e 13 settembre 2023 dalle ore 05:30 alle ore 12:00;
 - dal 17 settembre al 30 novembre 2023 per tre giorni settimanali;
 - dal 1 ottobre al 30 novembre 2023 sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria;
 - per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024;
 - nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di esercizio del prelievo in deroga nei siti inclusi nella Rete Natura 2000.

La rendicontazione del piano di prelievo dello Storno avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di Storno realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale di seguito specificata. I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

- Prima verifica riferita al periodo di caccia fino al 17 settembre 2023: entro il 20 settembre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Seconda verifica riferita alla terza decade di settembre: entro il 30 settembre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- Terza verifica riferita alla prima decade di ottobre: entro il 10 ottobre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- Quarta verifica riferita alla seconda e terza decade di ottobre: entro il 31 ottobre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.

Coloro che, per il prelievo in deroga dello Storno, utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2023-2024.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmetteranno al Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App specifica, il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Storno:

- al raggiungimento del contingente di 17.500 capi per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 20.000 capi per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

L'apposito tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2023-2024.

per il Piccione di città e la Tortora dal collare:

- il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio regionale non dovrà superare le 16.000 unità per il Piccione e 15.000 unità per la Tortora dal collare e, rispettivamente, 20 e 5 capi giornalieri per cacciatore fino ad un tetto massimo di prelievo stagionale di 200 e 50 capi /cacciatore;
- il prelievo sarà esercitato:
 - con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie;
 - non è consentito l'uso di richiami vivi;
 - nel territorio a caccia programmata di tutte le province della regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- nei giorni di apertura anticipata della caccia 2, 3, 6, 9, 10 settembre 2023 dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e 13 settembre 2023 dalle ore 05:30 alle ore 12:00;
- dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 per tre giorni settimanali;
- dal 1 ottobre al 30 novembre 2023 sono valide le due giornate aggiuntive da appostamento previste per la migratoria;
- per gli orari di prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023-2024;
- nei giorni di apertura anticipata è fatto divieto di abbattimento nei siti inclusi nella Rete Natura 2000;
- nel mese di gennaio 2024 il prelievo all'interno dei Siti inclusi nella Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

La rendicontazione del piano di prelievo avverrà con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di entrambe le specie realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale di seguito specificata. I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

- Prima verifica riferita al periodo di caccia fino al 17 settembre 2023: entro il 20 settembre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- Seconda verifica riferita alla terza decade di settembre: entro il 30 settembre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- Terza verifica riferita alla prima decade di ottobre: entro il 10 ottobre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- Quarta verifica riferita alla seconda e terza decade di ottobre: entro il 31 ottobre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- Quinta verifica riferita al mese di novembre: entro il 30 novembre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.
- Sesta verifica riferita al mese di dicembre: entro il 29 dicembre 2023 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

Coloro che, per il prelievo in deroga del Piccione di città e della Tortora dal collare, utilizzeranno l'apposita App:

- sono esentati dal dover consegnare le schede riepilogative nei termini temporali sopra indicati;
- dovranno riconsegnare le schede riepilogative compilate all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2023-2024.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmettono al Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM il report



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App il Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM provvederà alla sospensione del prelievo:

- al raggiungimento del contingente di 13.000 e di 12.000 capi, rispettivamente per Piccione di città e Tortora dal collare, per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App;
- al raggiungimento del contingente di 16.000 e di 15.000 capi, rispettivamente per Piccione di città e Tortora dal collare, per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App stessa.

L'apposito tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2023-2024.

Per quanto sopra, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni riportati nella documentazione inoltrata all'ISPRA con la richiamata nota n. 0493142 del 28/04/2023, e del parere favorevole dell'ISPRA all'esercizio del prelievo in deroga delle specie in oggetto, si ritiene che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello Storno, del Piccione di città e della Tortora dal collare secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione.

Contestualmente si autorizza l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, tenuto conto che il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione.

Considerato che la presente istruttoria è di fatto costituita dagli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della stessa, che definiscono il dettaglio delle modalità operative dell'esercizio delle deroghe in oggetto, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga delle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare.

Esito dell'istruttoria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2023-2024.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE - SDA AP/FM

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Giuseppe Serafini

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Forestazione e Politiche Venatorie - SDA AP/FM ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per Il direttore del Dipartimento
Il sostituto
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la Stagione Venatoria 2023-2024;

Allegato B: L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (*Columba livia* var. domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2023-2024.

